

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1755-A/R

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE FORLANI)

*a integrazione – susseguente al rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 4 febbraio 2003 – della relazione comunicata alla Presidenza il 28 gennaio 2003  
(V. Stampato n. 1755-A)*

Comunicata alla Presidenza il 10 marzo 2003

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi sui privilegi e le immunità degli ufficiali di collegamento presso l'Ufficio europeo di Polizia – EUROPOL – effettuato a Roma il 22 marzo 1999

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, *ad interim*,  
Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro dell'interno  
col Ministro della giustizia  
e col Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 2002

## **INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	4

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo ha lo scopo di disciplinare la concessione, da parte dei Paesi Bassi, di talune immunità e privilegi agli ufficiali di collegamento in servizio presso l'Ufficio europeo di polizia (Europol) in base all'articolo 5 della Convenzione istitutiva dell'Ufficio stesso, ratificata ai sensi della legge 23 marzo 1998, n. 93, che operino sul territorio olandese (in proposito, va ricordato che l'Europol venne istituito, a seguito di decisione del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993, con sede all'Aja).

Un distinto Protocollo, separato dallo strumento oggetto della presente ratifica, regola invece i privilegi e le immunità del personale Europol sul territorio dei Paesi membri.

Fra gli articoli dell'Accordo, va fatta menzione particolare dell'articolo 2, che prevede l'estensione agli ufficiali di collegamento e ai familiari che non siano di nazionalità olandese dei privilegi e delle immunità riconosciuti al personale diplomatico dalla Convenzione di Vienna del 1961, e dell'articolo 5, che sancisce l'inviolabilità degli archivi dell'ufficiale di collegamento. L'Accordo riconosce all'ufficiale di collegamento il diritto di comunicare liberamente, precisando che tutte le trasmissioni ufficiali beneficeranno del regime accordato ai corrieri diplomatici (articolo 7).

All'articolo 9 l'Accordo definisce le modalità per la soluzione delle controversie, prevedendo il deferimento a un collegio arbitrale delle controversie tra Italia e Paesi Bassi sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo stesso o ogni questione afferente all'ufficiale di collegamento o riguardante il rapporto tra Italia e Paesi Bassi che non sia stata risolta amichevolmente.

Proprio la presenza di tali ultime disposizioni, che prevedono «arbitrati o regolamenti

giudiziari», ha determinato, in conformità all'articolo 80 della Costituzione, la necessità del conferimento dell'autorizzazione alla ratifica in via legislativa.

Venendo agli articoli del disegno di legge, il primo reca la clausola di autorizzazione alla ratifica, mentre il successivo contiene l'ordine di esecuzione. L'articolo 3, infine, contiene la clausola dell'immediata entrata in vigore della legge, in deroga alle previsioni ordinarie relative alla *vacatio legis*.

L'Accordo potrà certamente assicurare un contributo significativo ai fini di una sempre più efficace cooperazione tra le forze di polizia dei Paesi dell'Unione europea; la Commissione raccomanda pertanto all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

\* \* \*

In occasione dell'esame da parte dell'Assemblea, nella seduta antimeridiana del 4 febbraio 2003, è stata prospettata l'opportunità di verificare se occorresse acquisire il parere del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, di cui all'articolo 18 della legge di ratifica del 30 settembre 1993, n. 388 (cosiddetto «Comitato Schengen-Europol»). Al fine di consentire gli opportuni accertamenti, l'Assemblea ha quindi deliberato, nella stessa seduta, il rinvio in Commissione del disegno di legge.

Da una ricognizione effettuata sulle fonti che disciplinano l'attività del predetto Comitato, è risultata però impraticabile la possibilità dell'acquisizione di un formale parere nei termini ipotizzati.

Alla stregua dell'articolo 5 del Regolamento interno del Comitato, la competenza ad esaminare disegni di legge in sede consul-

tiva non rientra nel novero delle sue attribuzioni. Il Comitato, infatti: esamina le relazioni presentate dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge di ratifica 23 marzo 1998, n. 93; può procedere ad audizioni di Ministri, dirigenti e rappresentanti di organismi, amministrazioni pubbliche e autorità indipendenti in relazione alle materie di propria competenza; ha facoltà di chiedere, informato il Ministro competente, l'intervento dei dirigenti assegnati all'Unità nazionale EUROPOL, nonché degli ufficiali di collegamento di cui all'articolo 5 della Convenzione EUROPOL al fine di acquisire informazioni e chiarimenti sulla loro attività; può promuovere, informandone i Presidenti delle Camere, incontri con i componenti del Consiglio di amministrazione, con il direttore, con il controllore finanziario e con i componenti del Comitato finanziario di cui all'articolo 27 della Convenzione EUROPOL; può promuovere, informandone i Presi-

denti delle Camere, incontri con le competenti Commissioni del Parlamento europeo ovvero con suoi singoli componenti.

La Commissione ha tuttavia apprezzato l'opportunità, anche con riferimento a provvedimenti che in futuro possano esserle assegnati in materie che presentino aspetti problematici per ciò che attiene al regime definito dalla Convenzione Europol e dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, di avvalersi in via informale del contributo di informazione ed analisi del Comitato.

Per le ragioni esposte, la Commissione, tornando ad esaminare il disegno di legge nella seduta del 25 febbraio 2003, non ha ravvisato l'esistenza di condizioni ostative alla conclusione del suo *iter*, e ne propone quindi nuovamente l'approvazione.

FORLANI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere costituente un Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi sui privilegi e le immunità degli ufficiali di collegamento presso l'Ufficio europeo di Polizia – EURO-POL – effettuato a Roma il 22 marzo 1999.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallo stesso Scambio di lettere.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





